



**CONSORZIO
I CASTELLI
DELLA
SAPIENZA**

Comuni di: Artena, Cave,
Galliciano nel Lazio, Genazzano, Labico,
Marcellina, Olevano Romano,
Palombara Sabina D.S.S. RM65, Poli,
Sant'Angelo Romano D.S.S. RM 5.4
Serrone, Subiaco

Tel 06 9591300
Fax 06 88970252
cuc@castellidellasapienza.it
cuc@pec.castellidellasapienza.it

Oggetto: Procedura negoziata, senza bando, per l'appalto dei lavori per la "messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico in Via Santa Maria e Via del Cesenale"

(art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11.09.2020 n. 120 e s.m.i.)

C.U.P. B77B20104730001 – C.I.G. 9033119D9A

***Verbale di verifica delle giustificazioni dell'offerta anomala ex ART. 97 del D.LGS 50/2016
Sedute riservate del 05/05/2022 e del 19/05/2022***

L'anno duemilaventidue, i giorni cinque e diciannove del mese di maggio, presso la sede del "Consorzio I Castelli della Sapienza", sita nel comune di Valmontone (RM) in Piazza Umberto Pilozzi n. 9, si è riunita la Commissione Giudicatrice nominata con Determina n. 21 del 10/03/2022 del Responsabile della C.U.C. composta come indicato di seguito, per analizzare i giustificativi delle offerte anomale inerenti la procedura in oggetto:

- Presidente: Arch. Enrico Bonuccelli;
- Componente: Arch. Gianluca Segatori
- Componente: Ing. Tiziano Schiavella

In sede, nella seduta del 19/05/2022, è presente un delegato in rappresentanza dell'operatore economico Sabina Conglomerati Srl, al fine di discutere dei giustificativi dei lavori di cui in oggetto: Arch. Alessandro Fortunato Perotti, delegato da Giorgio Perotti in qualità di Amministratore e legale rappresentante della società.

PREMESSO CHE: i procedimenti di valutazione effettuati dalla commissione sono stati resi visibili a tutti gli operatori economici partecipanti alla gara tramite il Sistema di e-procurement, quando sono terminate le operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche e, sul medesimo portale, sono stati pubblicati tutti gli atti di gara compresi dei tre verbali di gara;

NELLA REDAZIONE DEI VERBALI DI GARA si constatava il carattere anomalo dell'offerta dell'operatore economico primo classificato;

IL RUP del Comune di Roiate, con lettera via PEC prot. n. 1405 del 07/04/2022, ha richiesto le giustificazioni di cui all'art. 97 del D.lgs 50/2016;

L'OPERATORE ECONOMICO Sabina Conglomerati SRL, ha trasmesso la relazione di accompagnamento alle schede giustificative dell'offerta, registrata al nostro prot. n. 194 del 22/04/2022;

LA COMMISSIONE DI GARA, UNITAMENTE AL RUP DELLA S.A. in merito ai chiarimenti trasmessi, si è riunita in data 28/04/2022 e ha ritenuto necessario richiedere ulteriori chiarimenti, così come indicato nella nota nostro prot. 210 del 03/05/2022, convocando altresì il rappresentante legale dell'impresa per il contraddittorio;

L'OPERATORE ECONOMICO Sabina Conglomerati SRL ha trasmesso la documentazione registrata al nostro protocollo n. 222 del 10/05/2022;

LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE, delle Linee guida n. 3, di attuazione/ del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 ed aggiornate al D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11/10/2017, che prevedono: ... Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, invece, la verifica sulle offerte

anormalmente basse è svolta dal RUP con l'eventuale supporto della commissione nominata ex articolo 77 del Codice;

A MEZZO AVVISO PUBBLICO, in data 12/05/2022 è stato comunicato che la Commissione della CUC, si sarebbe riunita alle ore 16:30 del 19/05/2022 in seduta riservata per l'analisi della documentazione;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il Responsabile del Procedimento supportato dalla Commissione giudicatrice, sulla base della giurisprudenza consolidata in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala, ricorda che:

- la giustificazione dell'offerta deve essere estesa all'intero importo dell'appalto e deve essere rapportata al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione;
- l'anomalia può anche riguardare il margine di utile qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile di impresa. Peraltro, pur escludendosi che una impresa possa produrre una offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione – (vedasi anche le recenti sentenze del Consiglio di Stato n. 5290 del 15/12/2016 e n. 5152 del 6/12/2016);
- il D.lgs. n. 50/2016 precisa che le spiegazioni sul prezzo possono riferirsi tra le altre cose, all'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione, alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti o per eseguire i lavori e sull'originalità dei lavori;
- non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- non sono altresì ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza;
- la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dal concorrente, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tener conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
- il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà del mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardanti voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economicamente non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della Stazione Appaltante;
- la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'Amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venir meno l'aggiudicazione; quando invece l'Amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili.

In sostanza, per giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa *per relationem* alle giustificazioni offerte dall'impresa qualora si tratti di documentazione scritta e depositata agli atti, che, al momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo;

- le valutazioni dell'Amministrazione in ordine agli elementi e alla congruità della offerta sono espressione di un apprezzamento di natura tecnico-discrezionale, e possono essere sindacate solo in caso di macroscopica

irragionevolezza o di decisivo errore di fatto (Consiglio di Stato, sez. V, 30 marzo 2017, n. 1465; in tal senso, anche parere n. 84 del 10 aprile 2014, delibera n. 438 del 27 aprile 2017 e delibera n. 488 del 3 maggio 2017);

Considerato altresì che le spiegazioni di cui all'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 possono, in particolare, riferirsi:

- a) all'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) alle soluzioni tecniche prescelte o alle condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) all'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Considerate le prescrizioni dell'art. 97, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016;

Ricordato e tenuto presente quanto sopra, la Commissione giudicatrice procede all'analisi della documentazione presentata.

Dopo attento lavoro di valutazione conclude che:

- le giustificazioni presentate dal concorrente sono sufficientemente esaustive;
- per la motivazione analitica delle singole voci si rinvia *per relationem* alle giustificazioni presentate dai concorrenti in quanto desumibili dalla documentazione prodotta.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, la Commissione giudicatrice, ritiene che le giustificazioni prodotte dal concorrente **Sabina Conglomerati Srl** siano sufficienti a dimostrare la non anomalia dell'offerta, fermo restando il permanere da parte della stessa di perplessità sulla fattibilità tecnico-economica complessiva della miglioria.

La Commissione giudicatrice stabilisce quindi di confermare la classifica stilata nel già richiamato Verbale di gara n.3.

Alle ore 18:30 si dichiara chiusa l'operazione di verifica delle giustificazioni dell'offerta anomala.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

- Presidente della Commissione: Arch. Enrico Bonuccelli;
- Componente: Arch. Gianluca Segatori;
- Componente: Ing. Tiziano Schiavella

